C.D.
AW. FULVIO
ZARDO

TRIBUNALE DI ROMA
N. 1169/06 Sentenze
N. 963/06 Cronologica
Rep. 551/06

REPUBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA – SEZ. XIII EX VI

in persona del Giudice istruttore, in funzione di giudice unico, Dr. Alfredo Vincenti, ha emesso la seguente

SENTENZA

CONTRIBUTO UNIFICATO VERSATO

nella causa di 1° grado iscritta al n. 79581 del R.G. affari contenziosi civili dell'anno 2003 trattenuta in decisione all'udienza del 12.7.05 e vertente

T R A

[redacted]

el.te dom. Roma, V. [redacted] presso Avv. [redacted] che la rappresenta e difende per delega in atti

ATTRICE

E

DR. D[redacted]RIO,

el.te dom. Roma [redacted]6 presso Avv. [redacted] che lo rappresenta e difende per delega in atti

CONVENUTO

E

C[redacted] DI CURA [redacted] in persona del l.r.,

el.te dom. in Roma, V. C. Mirabello, 17 presso lo studio degli Avv. Fulvio e Giobbe Zardo che la rappresentano e difendono per delega in atti

CONVENUTA

E

R[redacted] A[redacted], in persona del l.r.,

el.te dom. Roma, V. [redacted], presso Avv. [redacted] e [redacted] che la rappresenta e difende per delega in atti

CHIAMATA INC AUSA

E

ASS.NI [redacted], in persona del l.r.,

el.te dom. Roma, V.le [redacted] presso Avv. [redacted] che la rappresenta e difende per delega in atti

CHIAMATA IN CAUSA

E

[redacted] S.p.A., in persona del l.r.,

el.te dom. in Roma, [redacted] presso lo studio dell'Avv. [redacted] che la rappresenta e difende per delega in atti

CHIAMATA IN CAUSA

OGGETTO: Responsabilità professionale

CONCLUSIONI

All'udienza in epigrafe i procuratori delle parti concludevano come da verbale e la causa veniva trattenuta in decisione.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 22 ottobre 2003, la Sig. [redacted] conveniva in giudizio, innanzi a questo Tribunale, la Casa di Cura [redacted] e il dr. [redacted] per ivi sentirli condannare, in solido al risarcimento di tutti i danni patiti in seguito agli errori professionali.

Si costituivano ambedue i convenuti che contestavano la domanda attrice.

La Casa di Cura [redacted] in particolare provvedeva ad evocare nel processo la S.p.A. [redacted] istituto con la quale aveva stipulato un contratto avente ad oggetto l'assicurazione per la responsabilità civile professionale e la S.r.l. [redacted] proprietaria dei macchinari utilizzati per il trattamento radioterapeutico applicato alla Sig. [redacted]

Si costituivano in giudizio entrambe le chiamate in causa, la prima osservando di aver già versato la somma di E. 3.408,62 alla Sig. [redacted] a tacitazione definitiva di ogni diritto e pretesa (importo che era stato accettato a solo titolo di acconto sul presunto maggiore avere) e la seconda chiedendo di essere autorizzata ad evocare nel processo la S.p.A. [redacted], proprio istituto assicuratore che provvedeva a costituirsi in giudizio, contestando la domanda.

In corso di istruttoria veniva espletata C.T.U.

La causa, infine, rassegnate le conclusioni, all'udienza del 12 luglio 2005 veniva trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda attrice è infondata e, pertanto, non può trovare accoglimento.

In via di principio, va osservato che la responsabilità dell'ente ospedaliero, gestore di un servizio pubblico sanitario, per i danni subiti da un privato a causa della non diligente esecuzione della prestazione medica ha, in ogni caso, natura contrattuale di tipo professionale. E ciò sia se si conferisce rilievo essenziale al rapporto giuridico fra l'ente gestore ed il privato che ha richiesto ed usufruito del servizio (Cass. n. 7336 del 1998), sia se invece, si intende radicare la responsabilità dell'ente medesimo nell'esecuzione non diligente o errata della prestazione sanitaria da parte del medico per cui, accertata la stessa, risulta contestualmente accertata la responsabilità a contenuto contrattuale di entrambi (Cass. n. 589 del 1999).

Ne consegue che, in entrambe le ipotesi, la disciplina deve rinvenirsi (in via analogica nel primo caso; in via diretta nel secondo) nelle norme che regolano la responsabilità professionale medica in esecuzione di un contratto di opera professionale (art. 2236 cc. e ss.).

Sicché, la responsabilità della struttura sanitaria e del medico sono omologhe, entrambe di natura contrattuale, sia ai fini della rilevanza del grado della colpa che della ripartizione dell'onere probatorio, non esistendo una differenza di posizioni tra i due soggetti, né, per l'effetto, una diversa posizione del paziente a seconda che agisca nei confronti dell'ente ospedaliero o del medico dipendente (Cass. n. 589 del 1999).

A tal riguardo, va pertanto, considerato che la limitazione di responsabilità professionale ai soli casi di dolo o colpa grave, ai sensi dell'art. 2236 c.c., attiene esclusivamente alla perizia, per la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, che trascendono la preparazione media (Cass. n. 11.4.1995, n. 4152), ovvero perché la particolare complessità discende dal fatto che il caso non è stato ancora studiato a sufficienza o non è stato ancora dibattuto con riferimento ai metodi da adottare (Cass. 12.8.1995, n. 8845).

Non può, quindi, ravvisarsi detta limitazione, nelle ipotesi di imprudenza e di negligenza dovendosi così ritenere che la responsabilità sussista anche per colpa lieve quando per omissione di diligenza ed inadeguata preparazione provochi un danno nell'esecuzione di un intervento operatorio o di una terapia medica.

Quanto alla ripartizione dell'onere probatorio al paziente l'onere di provare anzitutto, il nesso causale tra l'evento lesivo della sua salute e la condotta del professionista (Cass. n. 2044 del 2000) e, una volta raggiunta detta prova che l'intervento era di facile o routinaria esecuzione, laddove il professionista (e/o l'ente) ha l'onere di provare, al fine di andare esente da responsabilità che l'insuccesso dell'operazione non è dipeso da un difetto di diligenza propria (Cass. n. 5005 del 1996; Cass. n. 11440 del 1997; Cass n. 4152 del 1995).

Ove, poi, venga invocato il più ristretto grado di colpa di cui all'art. 2236 c.c. si deve fornire prova che la prestazione, implicava la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, mentre incombe al paziente danneggiato provare quali siano state le modalità di esecuzione ritenute inidonee (Cass n. 1127 del 1998; Cass. n. 3957 del 1974).

Tanto premesso, deve rinvenirsi accertato in base alle risultanze di causa e, in particolar modo, in forza delle condivisibili risultanze della c.t.u. logicamente motivate sulla scorta di congruo e esaustivo accertamento medico-legale, che la diagnosi è stata corretta; che il programma terapeutico rispecchia il protocollo "Veronesi" universalmente adottato in condizioni cliniche analoghe; che il trattamento è stato eseguito in conformità con i principi che regolano la corretta applicazione delle radiazioni Ionizzanti a scopo terapeutico; che i macchinari oggi in uso so

dotati di software avanzati in grado di garantire l'esatta rispondenza delle radiazioni emesse rispetto al programma impostato e l'apparecchiatura in uso presso la clinica convenuta, oltre ad essere di ottimo livello qualitativo, risulta aver superato (31.5.01) una delle verifiche previste nel contratto di manutenzione ordinaria.

Ne deriva, pertanto, che la domanda attrice va rigettata e conseguentemente le domande di chiamata in causa.

Ricorrono giusti motivi per compensare totalmente le spese di lite tra tutte le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattese ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:

Rigettava sia la domanda proposta dall'attrice G[redacted] nei confronti dei convenuti D[redacted] e Casa di Cura [redacted] che quella di chiamata in causa da parte di quest'ultima nei confronti della S.r.l. R[redacted], Ass.ni [redacted] e [redacted] e dichiara totalmente compensate le spese di lite tra tutte le parti.

Così deciso in Roma, li 19.11.05.

IL CANCELLIERE C1
Taddei Iris

IL G.U.

Depositato in Cancelleria
Roma, li 19 GEN. 2006
IL CANCELLIERE C1
(Taddei Iris)